

DELIBERA N. 158/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTELANICO (ROMA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, con l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 26 maggio 2026 (prot. n. 0193851) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Montelanico (Roma), a seguito della segnalazione a firma del consigliere comunale Signor Alessio Di Rofi, per la pubblicazione, sul profilo *social facebook* istituzionale del Comune di Montelanico *“di contenuti nelle date dell' 8 maggio 2026”* e nello specifico di *“una manifestazione “Destinazione Borghi” con la presenza del Sindaco in carica Sandro Onorati”* in cui *“viene pubblicizzata la presenza del Sindaco in un convegno privato, che nulla ha né di istituzionale né di cerimoniale legato a feste locali né nazionali”*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale declinato nell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 15 maggio 2026 informazioni utili al caso di specie, rilevando altresì *“fin dalla data del 9 aprile diversi post che hanno evidente natura di comunicazione istituzionale (con utilizzo del logo del Comune, pubblicizzazione di eventi etc.)”*, ed allegandoli con la nota integrativa del 19 maggio 2026, non avendo avuto riscontri positivi, il 21 maggio seguente ha avviato il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni per quanto segnalato ed accertato con le precedenti note del 15 e 19 maggio 2026, e con la delibera n. 18/2026 ha proposto l'archiviazione degli atti, a seguito di adeguamento spontaneo da parte dell'Ente;

ESAMINATE le note del 19 e 20 maggio 2026, nonché le memorie difensive pervenute il 22 maggio seguente, con le quali il Sindaco di Montelanico, Signor Sandro Onorati, ha rappresentato quanto segue:

- *“le comunicazioni diffuse sul menzionato social network, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sono state caratterizzate dalla impersonalità, in quanto non sono riconducibili ad un soggetto determinato ma è percepibile come proveniente dall'attività istituzionale dell'Amministrazione; [...] nei post individuati ed allegati alla comunicazione trasmessa, si fa riferimento ad eventi che esulano dalla competizione elettorale e, peraltro, sono privi di toni celebrativi idonei ad incidere sulla competizione elettorale. In nessun caso si è fatto cenno o riferimento alla competizione elettorale o c'è stata la strumentalizzazione dell'evento in chiave elettorale, al fine di alterare la par condicio, realizzandosi, al contrario la assoluta imparzialità delle comunicazioni come richiesto dalla vigente normativa in materia. Imparzialità peraltro confermata anche dalla circostanza che tutti gli eventi sono stati organizzati da soggetti terzi rispetto all'amministrazione comunale ed ai candidati alle elezioni amministrative”*;

- pertanto *“nessuno dei menzionati eventi è stato organizzato dall'amministrazione comunale in via diretta né mediata e, a mero titolo informativo, ne è stata soltanto condivisa la data di svolgimento a beneficio della collettività intera, trattandosi in tutti i casi di occasioni di socialità, arricchimento culturale e sviluppo economico della comunità, senza che vi fosse in alcun modo coinvolta in via diretta l'amministrazione comunale. [...] A titolo di esempio si riporta la comunicazione circa lo svolgimento di un evento organizzato da un'altra amministrazione comunale (Comune di Segni), e relativo alla presentazione di un progetto di sviluppo economico, finanziato dalla Regione Lazio. La mancata informazione dello svolgimento di questo evento, lungi dal fornire vantaggi in termini elettorali, comporterebbe solamente la perdita di una opportunità per i cittadini”*;

- comunque *“l’amministrazione ha provveduto ad adeguarsi spontaneamente alle indicazioni formulate, in relazione all’utilizzo del logo comunale e ad ogni riferimento al Sindaco in carica negli eventi e post segnalati”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all’ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, realizzata dal Comune di Montelanico attraverso il suo profilo *facebook* istituzionale (https://www.facebook.com/comunedimontelanico/?locale=it_IT) e dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che il competente Comitato regionale ha accertato che sono stati pubblicati i seguenti *post* nelle date del:

- 7 maggio 2026 (e non 8 maggio 2026 come segnalato) recante l'invito a partecipare all'evento “Destinazione Borghi” del 13 maggio 2026 alle ore 10:00;
- 4 maggio 2026 dal titolo “Montelanico legge. Incontro con Tea Ranno”;
- 29 aprile 2026 dal titolo “Progetto LABORANOVA - Convegno di presentazione”;
- 16 aprile 2026 dal titolo “Festa di primavera - Seconda Edizione”;
- 15 aprile 2026 dal titolo “Due eventi da non perdere: Circuito Villamagna e Aperitivo letterario”;
- 14 aprile 2026 dal titolo “Progetto In-dipendenza”, tutti corredati dalla relativa locandina munita del logo del Comune di Montelanico e con la partecipazione del Sindaco Sandro Onorati per quelli del 7 maggio 2026, 29 aprile 2026 e 14 aprile 2026, e con l'utilizzo di strutture comunali (sala consiliare e/o biblioteca) nei *post* del 7 maggio 2026, 4 maggio 2026, 14 aprile 2026 e 15 aprile 2026;

RILEVATO che sia il *post* segnalato del 7 maggio 2026 che quelli accertati dal competente Comitato regionale (4 maggio 2026, 29 aprile 2026, 16 aprile 2026, 15 aprile 2026 e 14 aprile 2026) sono tutti privi del requisito dell'impersonalità - in quanto è presente il logo del Comune di Montelanico, e in alcuni casi è prevista la partecipazione del Sindaco dell'Ente e/o l'utilizzo di beni comunali - e di quello dell'indispensabilità in quanto le comunicazioni non risultano indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni della Pubblica Amministrazione, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RILEVATO che il Comune di Montelanico, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato l'adeguamento spontaneo alle indicazioni del competente Comitato regionale, limitandosi ad oscurare nelle locandine in questione la parte relativa al logo del Comune e all'indicazione del Sindaco ove presente, fermo restando le comunicazioni afferenti ai *post* pubblicati;

RITENUTO che ai fini dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, idoneo, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS, è necessario invece un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze di quanto oggetto di

segnalazione ed accertamento, realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale e quindi delle comunicazioni contenute nei *post* con le relative locandine;

CONSIDERATO che, contrariamente a quanto rappresentato dal competente Comitato, l'attività del Comune di Montelanico non può essere considerata conforme agli obblighi di legge ai fini dell'adeguamento spontaneo;

RILEVATO, per l'effetto, che le attività di comunicazione istituzionale realizzate e descritte sul profilo *facebook* del Comune di Montelanico, oggetto di accertamento, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO di non poter aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

al Comune di Montelanico di pubblicare sul sito *web*, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo *facebook* dell'Ente dei *post* del 7 maggio 2026 (invito a partecipare all'evento *“Destinazione Borghi”*), 4 maggio 2026 (Montelanico legge. Incontro con Tea Ranno), 29 aprile 2026 (Progetto LABORANOVA - Convegno di presentazione), 16 aprile 2026 (Festa di primavera - Seconda Edizione), 15 aprile 2026 (Due eventi da non perdere: Circuito Villamagna e Aperitivo letterario) e 14 aprile 2026 (Progetto In-dipendenza). In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Montelanico (Roma) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella